

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4921

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CONTI

Disposizioni concernenti il riordino dell'Ente nazionale
di previdenza e assistenza dei farmacisti

Presentata il 26 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), è disciplinato dal nuovo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175.

Le entrate dell'ENPAF sono costituite per l'80 per cento dai contributi degli iscritti. I contributi sono i seguenti:

a) il contributo per la previdenza ordinaria determinato annualmente dal Consiglio nazionale in misura fissa e posto a carico di tutti gli iscritti;

b) il contributo per la previdenza aggiuntiva, soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1995;

c) lo 0,90 per cento della spesa farmaceutica pubblica lorda, a carico dei soli

titolari di farmacia, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 187 del 1977, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 395 del 1977;

d) lo 0,15 per cento della spesa farmaceutica netta registrata nel 1986, pagato — a decorrere dall'anno 1989 — dalle unità sanitarie locali a fronte della collaborazione resa dai farmacisti ai sensi dell'articolo 20 del vigente accordo collettivo nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 94 del 1989).

Il contributo fisso a carico di tutti gli iscritti, oggi stabilito in misura pari a lire 4.420.000, può essere ridotto fino all'85 per cento, ai sensi dell'articolo 21 del vigente regolamento dell'attività statutaria del-

l'Ente, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 19 novembre 1977, con proporzionale decurtazione del trattamento pensionistico cui l'annualità di contribuzione dà diritto, per gli iscritti che sono obbligati per legge all'iscrizione ad altre forme di previdenza.

In tal modo, per fare riferimento ai dati relativi all'anno 1996, gli iscritti all'ENPAF erano suddivisi in:

- a) 26.488 iscritti a contributo intero;
- b) 31.749 iscritti a contribuzione ridotta.

Al fine di comprendere lo stato in cui versa l'Ente e la impellente necessità di una profonda riforma del suo ordinamento sia istituzionale che regolamentare, è opportuno considerare anche i seguenti ulteriori dati:

- a) i soggetti iscritti all'Ente sono 58.237;
- b) l'Ente eroga circa 26.000 pensioni per un ammontare di lire 260 miliardi circa;
- c) l'importo medio delle pensioni è pari a circa lire 10 milioni annue.

Attualmente, il rapporto tra soggetti attivi e pensionati è pari a 2,2, il più basso tra tutti gli enti di previdenza dei liberi professionisti, la cui media è invece pari a 4,6. Tuttavia, in realtà, a causa della riduzione percentuale dei contributi per gli iscritti che hanno altra copertura previdenziale obbligatoria per legge, tale rapporto scende praticamente a uno.

L'enorme disparità del peso contributivo sopportato dalle diverse componenti della categoria non trova alcun riscontro sotto il profilo delle pensioni il cui importo è praticamente uguale per tutti gli iscritti a prescindere dall'ammontare dei contributi corrisposti. È quindi necessario che l'ordinamento dell'Ente venga profondamente modificato per riequilibrare in ma-

niera ragionevole le proporzioni tra contribuenti e pensionati.

L'intento che ispira la presente proposta di legge è proprio quello di modificare l'ordinamento dell'ENPAF nella maniera più logica e realistica possibile, anche sulla base di quanto più volte affermato dall'organo di controllo sull'Ente: la Corte dei conti. La Corte, nelle periodiche relazioni rese al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'ENPAF, ha in primo luogo più volte evidenziato l'assoluta disomogeneità dei soggetti iscritti all'Ente in relazione alla circostanza che per ottenere e mantenere tale iscrizione non è richiesto l'effettivo esercizio dell'attività professionale. Inoltre la Corte ha segnalato all'attenzione delle competenti autorità (Parlamento, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccetera), che la maggioranza degli iscritti svolge attività di lavoro subordinato, dando luogo, al raggiungimento dell'età pensionabile, ad un doppio trattamento pensionistico, causa di notevoli sperequazioni tra i soggetti iscritti. Tale insostenibile situazione, segnalata anche dalla magistratura contabile, ha condotto ad una serie di deliberazioni adottate dal Consiglio nazionale dell'Ente volte a contemperare gli interessi degli iscritti che hanno altra previdenza (generalmente lavoratori dipendenti) con quelli degli iscritti per i quali l'Ente costituisce l'unica fonte di reddito al termine dell'attività lavorativa (generalmente titolari di farmacia e loro familiari). I ricordati interventi, invece di dare positivi riscontri ai problemi emersi, hanno ulteriormente lacerato la situazione economica dell'Ente, creando un ordinamento palesemente iniquo e il rinvio di gran parte dell'onere contributivo alle generazioni future di iscritti.

La presente proposta di legge di riforma dell'ENPAF si propone di modificare l'ordinamento della previdenza di categoria secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei conti e renderlo omogeneo rispetto ai principi introdotti dalla legge n. 335 del 1995.

Infatti, per quanto attiene i soggetti iscrivibili (articolo 1), viene previsto che siano obbligatoriamente iscritti all'ENPAF i laureati in farmacia iscritti agli albi, che

esercitano effettivamente una delle attività indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 258 del 1991, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria per legge. Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione all'Ente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i soggetti già iscritti che tuttavia non esercitino una delle attività indicate nel citato articolo 1 del decreto legislativo n. 258 del 1991 o abbiano altra copertura previdenziale obbligatoria per legge.

In dettaglio, la presente proposta di legge stabilisce il passaggio ad un sistema di calcolo delle prestazioni di tipo contributivo (articolo 3), che prevede il versamento di contributi in percentuale del reddito e l'erogazione di prestazioni correlate ai contributi versati. Tale nuovo criterio troverà applicazione integrale soltanto nei confronti dei soggetti che si iscriveranno all'Ente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge; per i farmacisti già iscritti, solamente la parte di pensione relativa ai periodi di anzianità maturati a decorrere da tale data sarà calcolata secondo il metodo « contributivo », mentre la quota di pensione relativa alle anzianità pregresse verrà calcolata secondo il sistema di prestazioni attualmente vigente.

Raccogliendo i suggerimenti più volte formulati dalla Corte dei conti in ordine all'opportunità di intervenire per rimuovere le anomalie che consentono ad una parte consistente degli iscritti all'ENPAF di godere di una duplicità di trattamenti pensionistici, la presente proposta di legge prevede che i nuovi iscritti agli albi dei farmacisti che esercitano effettivamente l'attività professionale e che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per legge non possano più iscriversi all'ENPAF, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne i contributi dovuti all'Ente, viene prevista l'introduzione di una contribuzione soggettiva obbligatoria annuale in parte stabilita in quota fissa ed in parte commisurata al reddito personale imponibile derivante dalle attività che danno diritto all'iscrizione all'Ente, con un massimale annualmente ed automatica-

mente rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT, nonché di una contribuzione integrativa posta a carico del Servizio sanitario nazionale committente (articolo 2).

La base imponibile dei contributi verrà costituita, analogamente a quanto avviene in tutti gli altri ordinamenti previdenziali dei liberi professionisti, dal reddito personale del soggetto iscritto derivante dalle attività che danno diritto all'iscrizione all'Ente, dichiarato nel modello 740 relativo all'anno precedente. Le aliquote contributive e la misura della quota fissa non sono state indicate nel dettaglio, in quanto sottoposte ad una verifica di carattere attuariale, al termine della quale ci si riserva di fornire adeguate risposte.

Al fine di introdurre elementi di equo solidarismo nei riguardi degli iscritti che operano nelle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza, quindi in condizioni di oggettiva difficoltà, è stata prevista la possibilità di elevare percentualmente l'aliquota di computo della pensione per gli anni in cui tale condizione ricorre. Per un periodo transitorio ipotizzato in dieci anni, al fine di consentire il riequilibrio finanziario dell'Ente, è stato previsto che l'aliquota di computo della pensione, ordinariamente fissata in via prudenziale nella misura del 10 per cento, possa essere ridotta del 2 per cento in relazione alla situazione economico-finanziaria accertata con bilancio tecnico redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento dell'attività statutaria dell'Ente. Anche tale calcolo è stato esposto in misura indicativa, in quanto l'intera proposta di legge è stata sottoposta ad opportune verifiche attuariali, per ottenere conferme in ordine alla congruità delle cifre e delle percentuali ipotizzate.

In sostanziale aderenza con quanto stabilito dalle leggi che regolano la previdenza degli altri liberi professionisti, l'articolo 4 prevede che i soggetti che si cancellino dall'Ente ottengano la restituzione dei contributi versati, decurtati di un'aliquota percentuale a fronte del rischio pregresso di inabilità e premorienza e maggiorati del

saggio di interesse legale, al compimento del cinquantesimo anno di età.

In relazione alla sua iniquità, inaffidabilità e imprevedibilità, viene altresì prevista l'immediata abrogazione del contributo dello 0,90 per cento (articolo 5).

L'ultima parte del provvedimento (articolo 6), è dedicata agli aspetti istituzionali dell'ENPAF, alla stessa stregua di quanto previsto dalle leggi di riforma degli enti di previdenza dei liberi professionisti (geometri, ragionieri, veterinari, consulenti del lavoro, eccetera). Tale riforma istituzionale si rende necessaria proprio a seguito della modifica delle disposizioni che regolano l'iscrizione all'Ente. Infatti, nella vigente normativa l'iscrizione all'albo dei farmaci-

sti comporta l'automatico obbligo di iscrizione all'ENPAF; venendo meno tale automatismo, si ravvisa l'opportunità di svincolare le potestà decisionali relative all'Ente di previdenza dai compiti attribuiti al presidente dell'ordine provinciale. Viene pertanto proposta la trasformazione dell'organo deliberativo dell'Ente, da Consiglio nazionale ad Assemblea nazionale dei delegati come avviene in tutti gli altri enti di previdenza dei liberi professionisti (si vedano l'articolo 4 della legge n. 1357 del 1962, come modificato dall'articolo 37 della legge n. 136 del 1991; gli articoli 30 e 32 della legge n. 249 del 1991; l'articolo 5 della legge n. 37 del 1967, come modificato dall'articolo 29 della legge n. 773 del 1982).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Iscrizione all'ENPAF).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF) soltanto i soggetti che esercitano effettivamente una delle attività indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, attraverso qualsiasi forma organizzativa, e sono privi di altra copertura previdenziale obbligatoria per legge.

2. Gli iscritti all'ENPAF che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano in possesso dei requisiti indicati al comma 1, possono optare per il mantenimento dell'iscrizione all'Ente, esercitando tale opzione entro i successivi novanta giorni.

ART. 2.

(Contribuzione all'ENPAF).

1. Gli iscritti all'ENPAF versano, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo soggettivo annuo composto da una quota fissa di lire 3 milioni e da una quota percentuale pari al 5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivante dalle attività di cui all'articolo 1. Per tale reddito è stabilito un massimale annuo pari a quello previsto nel sistema contributivo vigente di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali corrispondono all'ENPAF, a titolo di contributo integrativo a favore degli iscritti che rivestono la qualifica di titolare di farmacia privata, ovvero di socio di società

personale titolare di farmacia, un importo pari all'1 per cento dell'importo netto corrisposto al titolare medesimo per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta ai sensi dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie. Tale importo è destinato ai titolari di farmacia, ovvero ai soci di società personali titolari di farmacia in quota *pro capite*.

3. L'importo della parte fissa del contributo di cui al comma 2 è adeguato automaticamente, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, in proporzione alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La percentuale e l'importo della quota fissa possono essere variati dall'ENPAF con apposite deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'autorità vigilante, in relazione alla situazione economico-finanziaria accertata con bilancio tecnico redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento dell'ENPAF.

4. Le eventuali future variazioni della misura dei contributi hanno efficacia per tutti gli iscritti all'ENPAF, senza possibilità di prevedere riduzioni per particolari categorie di iscritti.

ART. 3.

(Prestazioni).

1. Le prestazioni a favore degli iscritti all'ENPAF sono determinate, con riferimento ai periodi di contribuzione, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Per i periodi di contribuzione antecedenti alla data di cui al comma 1, le prestazioni sono determinate applicando le norme contenute nel regolamento dell'attività statutaria dell'ENPAF vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'aliquota di computo della pensione è stabilita nella misura del 10 per cento. Per gli iscritti all'ENPAF che operano nelle farmacie rurali che godono dell'indennità

di residenza, tale aliquota è maggiorata del 2 per cento. Il diritto a tale maggiorazione dell'aliquota di computo della pensione ha efficacia per gli anni in cui l'iscritto ha operato in farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.

4. Le percentuali di cui al comma 3 possono essere variate con deliberazioni dell'Assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAF, sottoposte all'approvazione delle autorità vigilanti, in relazione alla situazione economico-finanziaria accertata con bilancio tecnico.

5. Ai fini del riequilibrio finanziario dell'ENPAF, per un periodo di dieci anni, eventualmente prorogabile con delibera dell'Assemblea nazionale dei delegati, sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti, l'aliquota di computo può essere ridotta del 2 per cento in relazione alla situazione economico-finanziaria accertata con bilancio tecnico redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento dell'attività statutaria dell'Ente.

ART. 4.

(Rimborso dei contributi).

1. La cancellazione dall'ENPAF per qualsiasi causa o il mancato esercizio del diritto di opzione entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, determina il diritto al rimborso dei contributi versati, decurtati di un'aliquota pari al 7,25 per cento a fronte del rischio pregresso di inabilità e premorienza e maggiorati del tasso di interesse legale, al momento del compimento del cinquantesimo anno di età. In caso di premorienza l'importo viene erogato ai soli superstiti per i quali il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti non consente la concessione della pensione indiretta.

ART. 5.

(Abrogazione di norme).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i

commi secondo e terzo dell'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395.

ART. 6.

(Riordino istituzionale dell'ENPAF).

1. L'organo rappresentativo dei delegati dell'ENPAF è l'Assemblea nazionale dei delegati, costituita da un rappresentante degli iscritti all'Ente per ciascuna provincia. Le elezioni dei membri dell'Assemblea si svolgono ogni quattro anni.

2. Tra le funzioni attribuite all'Assemblea dei delegati dell'ENPAF è prevista l'elezione a scrutinio segreto tra i suoi componenti di otto membri del consiglio di amministrazione, nonché di due membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci.

3. L'Assemblea nazionale dei delegati è convocata dal Presidente dell'ENPAF mediante avviso raccomandato spedito ai singoli componenti presso i rispettivi domicili almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. Le votazioni per le elezioni degli organi dell'ENPAF sono effettuate a scrutinio segreto per mezzo di apposite schede predisposte munite del timbro a secco dell'Ente; ciascun elettore può esprimere fino ad otto preferenze per il consiglio di amministrazione e a due preferenze sia per i due componenti effettivi sia per i due supplenti del collegio sindacale. Su ciascun rigo l'elettore scrive il nome ed il cognome dell'iscritto prescelto per le singole cariche. Per gli altri organi dell'ENPAF valgono le disposizioni stabilite in materia dallo statuto.